

Codice A1715A

D.D. 18 marzo 2022, n. 224

**Art. 17 L.R. 5/2018. Azienda Faunistico Venatoria "CASORZO". Rinnovo della concessione.**



**ATTO DD 224/A1715A/2022**

**DEL 18/03/2022**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1700A - AGRICOLTURA E CIBO**

**A1715A - Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura**

**OGGETTO:** Art. 17 L.R. 5/2018. Azienda Faunistico Venatoria "CASORZO". Rinnovo della concessione.

Visto l'articolo 17 della la legge regionale n. 5 del 19 giugno 2018 “Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria”.

Visto il comma 7 dell'articolo 28 della L.R. n. 5/2018 che prevede che gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e della legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la LR 5/2018 e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi.

Vista la D.G.R. n. 15-11925 del 08 marzo 2004 e ss.mm.ii con la quale sono stati approvati i criteri vigenti in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico venatorie.

Dato atto dell'osservanza dei criteri, così come previsto dal combinato disposto dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 6 della Legge Regionale n. 14 del 14.10.2014”.

Vista la determinazione dirigenziale n. 310 del 17.11.1998 con la quale è stata confermata e rinnovata l'azienda faunistico-venatoria “Casorzo” di complessivi ha 911.92.52, ubicati nei Comuni di Ottiglio, Grazzano Badoglio, Casorzo e Vignale Monferrato e ricadente nella zona faunistica della Provincia di Asti, in favore del Sig. Elio MUSSA, fino al 31.01.2001;

Viste le successive determinazioni dirigenziale n. 13 del 13.02.2001 e n. 26 del 19.01.2007 con le quali è stata rinnovata la concessione della suddetta azienda faunistico-venatoria fino al 31.01.2013;

Vista la determinazione dirigenziale n. 1098 del 26.11.2012 con la quale è stata rinnovata la concessione della azienda faunistico-venatoria denominata "Casorzo" di complessivi ha 911.92.52, ubicati nei Comuni di Ottiglio, Grazzano Badoglio, Casorzo e Vignale Monferrato e ricadenti nella zona faunistica della Provincia di Asti in favore del Sig. Elio MUSSA, fino al 31.01.2022.,

Vista l'istanza protocollata il 22.09.2021 al n. 24409/A1709C con la quale la Signor MUSSA Elio, concessionario dell'Azienda Faunistico Venatoria "Casorzo" avente superficie complessiva pari ad ha 911.92.52, ubicata nel comune di Casorzo e marginalmente nei comuni di Ottiglio, Grazzano Badoglio e Vignale Monferrato, ricadente nella zona faunistica di pianura della Provincia di Asti, chiede che venga rinnovata la concessione per il periodo massimo consentito dalla normativa regionale vigente e dalle norme statutarie.

Vista la relazione tecnica redatta dal dott. Lorenzo Bevilacqua, allegata alla suddetta istanza;

Preso atto dell'autocertificazione del Concessionario Signor MUSSA Elio allegata all'istanza, nella quale dichiara:

- che il sottoscritto è titolare della concessione di azienda concessa con determinazione dirigenziale n. 1098 del 26.11.2012 con scadenza al 31.01.2022;
- che il consorzio tra i proprietari dei terreni è tuttora valido ed operante in base alle norme statutarie e automaticamente rinnovato in base al verbale di assemblea del 05.10.2012;
- che ad oggi nessuna modificazione è intervenuta in proposito nei terreni conferiti al consorzio.

Verificato che lo Statuto del Consorzio denominato "Azienda Faunistico Venatoria di Casorzo", così come modificato dall'assemblea dei consorziati in data 05.10.2012, all'art. 3 recita "*La durata del Consorzio è fissata al 31 (trentuno) gennaio 2021 (duemilaventuno) di nove anni e sarà automaticamente rinnovata alla scadenza per il periodo della durata della concessione regionale.*".

Attestato quindi che tale consorzio è rinnovato fino al 31.01.2031.

Constatato che la richiesta di rinnovo della concessione dell'Azienda Faunistico Venatoria è stata avanzata in conformità alle disposizioni vigenti.

Dato atto che in data 07.03.2022 è stato effettuato il sopralluogo ispettivo da parte del funzionario incaricato dell'istruttoria.

Vista la scheda n. 173 dell'allegato A della D.G.R. del 18 ottobre 2019, n. 10-396 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2018, n. 21-6908", che fissa in giorni n. 180, dalla data di ricevimento dell'istanza, il termine finale del procedimento amministrativo in esame.

Visto il verbale del 18.03.2022 redatto dal funzionario incaricato dell'istruttoria.

Ritenuto, pertanto, di accogliere l'istanza di rinnovo della concessione dell'AFV "Casorzo" da parte del Concessionario Signor MUSSA Elio fino al 31.01.2031 nel rispetto delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii..

Vista la D.G.R. del 18.10.2019, n. 10-396 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2018, n. 21-6908" e considerato che il presente provvedimento è iniziato prima del 4 febbraio 2022 (data di approvazione della dgr di ricognizione dei procedimenti amministrativi della direzione Agricoltura e cibo, n. 15-4621), e si conclude nei termini previsti.

Vista la D.G.R. n. 1-3082 del 16.04.2021 recante "Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2021-2023 della Regione Piemonte".

Attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Vista la L. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e ss.mm.ii;
- Vista la LR 5/2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria" e ss.mm.ii;
- Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- Visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- Visto il D.lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- Vista la L.R. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";

*determina*

- Di rinnovare la concessione dell'Azienda Faunistico Venatoria denominata "Casorzo" avente superficie complessiva pari ad ha 911.92.52, ubicata nel comune di Casorzo e marginalmente nei comuni di Ottiglio, Grazzano Badoglio e Vignale Monferrato, ricadente nella zona faunistica di

pianura della Provincia di Asti, in favore del Signor MUSSA Elio, fino al 31.01.2031.

Il Settore regionale competente in materia di caccia compie verifiche ispettive sull'attività dell'AFV "Casorzo" e sul rispetto di quanto prescritto dalla concessione anche con controlli in loco che verranno effettuati durante il periodo di concessione.

Il concessionario è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella legge 157/1992 e s.m.i., nella legge regionale 5/2018 e dei relativi provvedimenti attuativi, nella D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii., nelle determinazioni dirigenziali n. 310 del 17.11.1998, n. 13 del 13.02.2001, n. 26 del 19.01.2007 e n. 1098 del 26.11.2012.

La mancata osservanza delle prescrizioni sopraccitate comporterà la revoca/sospensione del presente provvedimento.

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente determinazione sarà trasmessa al Concessionario e alla Provincia di Asti.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1715A - Conservazione e gestione fauna selvatica  
e acquicoltura)  
Firmato digitalmente da Paolo Cumino